



San Nicola Manfredi

VIA ROMA – C.A.P. 82010 - ☎ 082456456021

Prot. n.° 1780

ORDINANZA N.° 12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epimedologica da COVID-19 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Letto il decreto legge del 23.02.2020 n. 6 avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamata l'ordinanza n.6 del 2 marzo 2020, mediante la quale, tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM sopracitato, sono state disposte misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Richiamata l'ordinanza n.7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'ordinanza n.8 del 6 marzo 2020 "Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 , dell'11 e del 13 marzo 2020 che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania dal n. 1 al n. 25 dell'anno 2020;

Viste le ordinanze sindacali dal n. 06 al 11 dell'anno 2020;

Visto il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “ *1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.* “

Dato atto che nei D.P.C.M. su elencati si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere emergenziale “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*” ed il “*il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità*”.

Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Nicola Manfredi (BN) e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei D.P.C.M. citati;

Ritenuto che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozioni di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica.

In virtù dei poteri conferiti dal D. lgs. n. 267/2000, art. 50 e 54;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

Il prolungamento dei termini delle sottoelencate ordinanze

- a)- ordinanza n. 06/2020 del 24/02/2020 con prot. 1232, avente per oggetto “ *Disposizioni per il contrasto al rischio della malattia infettiva COVID-19*”;
- b)-ordinanza n. 07/2020 del 12/03/2020 prot. 1590, avente per oggetto “ *Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri comunali .* ” ;
- c)-ordinanza n. 08/2020 del 15/03/2020 prot. 1597 , avente per oggetto “ *Emergenza epimedica da COVID-19- Misure di contenimento – chiusura al pubblico degli uffici comunali*”.
- d)-ordinanza n. 09/2020 del 17/03/2020 prot. 1619, avente per oggetto “*Emergenza epimedica da COVID-19- Misure di contenimento – chiusura al pubblico del centro di raccolta comunale*”.
- e)-ordinanza n. 11/2020 del 27/03/2020 prot. 1747, avente per oggetto” *ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – applicazioni di misure precauzionali per i soggetti che siano venuti in contatto con la Casa di cura (Villa Margherita) di Benevento*”

con decorrenza immediata e fino al **14 Aprile 2020**, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento al territorio del comune di San Nicola Manfredi sono adottate le seguenti, ulteriori misure.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza nello spirito di massima collaborazione;

Si invita pertanto ad affidarsi sempre e solo alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga trasmessa
- Al Prefetto di Benevento ;
- Al Questore di Benevento;
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio;
- Al Comando della Polizia Comunale;

DISPONE ALTRESI'

Che la polizia comunale in collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio curino l'esecuzione e l'esatta osservanza delle disposizioni ordinate delegando la Polizia comunale per tutte le attività che si rendessero necessarie per la sua ottemperanza.

INFORMA

che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti come sopra

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale del Comune di San Nicola Manfredi (BN).

Dalla Residenza Municipale li 31 Marzo 2020

Il Sindaco
F.to Dott. Fernando ERRICO